



COMUNE DI CAGLI

(Provincia di Pesaro e Urbino)

IMU - ACCONTO 2025

Gentile contribuente, il **16 giugno 2025** scade il termine per il versamento dell'acconto IMU per l'anno 2025. Le riportiamo, di seguito, le schede di dettaglio per i calcoli necessari alla determinazione del dovuto, secondo quanto stabilito con delibera di C.C. n. 24 del 20/07/2020 (riconfermato anche per il 2025):

	IMU	Codice tributo
Abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9).	ESENTE	-
Abitazione principale e relative pertinenze negli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9.	0,60%	3912
Aree fabbricabili (in base al valore venale in commercio).	0,94%	3916
Altri fabbricati (compresi i Fabbricati "D" con Cod. tributo 3925-3930).	0,94%	3918
Immobili di proprietà di impresa costruttrice destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (obbligo dichiarativo).	ESENTE	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli.	ESENTE	ESENTE
Per l' abitazione principale di immobili classificati in categoria A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze è prevista una detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.		

COME PAGARE

Il versamento deve essere effettuato indicando il **codice catastale del Comune di Cagli "B352"** e gli appositi codici tributo, mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali.

NON sono tenuti al pagamento dell'IMU i seguenti immobili:

- ✚ l'abitazione principale e relative pertinenze (escluse le categorie A/1, A/8, A/9), compresa l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
- ✚ le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ✚ i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U. n.146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
- ✚ la casa familiare assegnata al genitore, a seguito di provvedimento del Giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore stesso;
- ✚ un solo immobile (diverso dalle categorie A/1, A/8 e A/9) posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

È prevista la riduzione del 50% della base imponibile in caso di contratto di comodato d'uso gratuito.

Per accedere a tale agevolazione è necessario rispettare i seguenti requisiti:

- ✚ il contratto deve intervenire fra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli);
- ✚ Il comodatario deve adibire l'immobile ad abitazione principale, dunque deve stabilire la residenza nella casa ottenuta in comodato;
- ✚ il contratto di comodato d'uso gratuito deve essere registrato;
- ✚ il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, oppure un secondo immobile nello stesso Comune, utilizzato come abitazione principale;
- ✚ il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6 art. 9 del Regolamento IMU approvato con Del. C.C. n. 23 del 20/07/2020, è ridotta al 75%.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi ai numeri 0721780761 e 0721780770.